

Civile Ord. Sez. 2 Num. 14285 Anno 2026  
Presidente: TEDESCO GIUSEPPE  
Relatore: VARRONE LUCA  
Data pubblicazione: 14/05/2026



### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 1328/2025 R.G. proposto da:

COMUNE DI LUGO in persona del legale rappresentante pro tempore, UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato GIACOMO FOSCHINI

**- ricorrente -**

**contro**

ISABELLA Q , rappresentata e difesa dall'avvocato  
;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 951/2024 depositata il 07/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere Luca Varrone.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Isabella Q<sup>1</sup> proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lugo n. 23/2024, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta avverso i seguenti verbali di accertamento di violazione al codice della strada: 3204L/2023, 3264L/2023, 3283L/2023, 3342L/2023, 3883L/2023, 3868L/2023, comminati per la violazione dell'art. 142 c.d.s. (commi 7 o 8).

L'appello si fondava sull'illegittimità dell'accertamento, poiché l'apparecchio di rilevazione della velocità non era omologato, in violazione dell'art. 146, comma 6, c.d.s., alla luce della recente giurisprudenza di legittimità che aveva ritenuto necessaria l'omologazione dell'autovelox (cfr. Cassazione civile Sezione II, n.10505 del 18 aprile 2024).

2. La parte appellata resisteva al gravame.

3. Il Tribunale di Ravenna accoglieva il gravame ed in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'illegittimità dei verbali di accertamento impugnati.

Il motivo di opposizione fondato sull'illegittimità dell'accertamento della violazione dell'art. 142 c.d.s. per mancata omologazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità era fondato non potendosi accogliere la prospettazione dell'appellata in merito all'abrogazione implicita dell'art. 142, comma 6, c.d.s..

Il legislatore non aveva mai, nonostante i successivi interventi legislativi, inciso sulla formulazione dell'art. 142, comma 6, c.d.s., che continuava a essere l'unica norma speciale regolante la materia.

Sul tema, la giurisprudenza di legittimità si era espressa con due pronunce affermando che "In tema di autovelox, l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S." (Cass. civ. Sez. II Ord., 18/04/2024, n. 10505; Cass. civ. Sez. II Ord., 26/07/2024, n. 20913).

In assenza di precedenti difformi della Suprema Corte il Tribunale aderiva al suddetto orientamento. Di conseguenza, posto che l'autovelox per mezzo del quale erano state rilevate le infrazioni risultava solamente approvato ma non anche omologato, i verbali di accertamento opposti andavano annullati.

4. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

5. Quitadamo Isabella ha resistito con controricorso.

6. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.

7. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore, ha chiesto la decisione del ricorso.

8. È stata fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

9. Tutte le parti, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art. 142, comma 6, 45, comma 6, e 201, comma 1, c.d.s. in relazione all'art. 15 disp. att. c.c.: erronea richiesta di omologazione dell'autovelox.

Secondo parte ricorrente l'obbligo di omologazione delle apparecchiature che rilevano a distanza la velocità è stato tacitamente abrogato ed è incompatibile con le disposizioni successivamente introdotte dal legislatore.

Inoltre, la Corte costituzionale con la sentenza n. 113/2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, 6° comma c.d.s nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, ha individuato il contrasto con i principi costituzionali solo nell'omessa verifica e taratura dello strumento. Sarebbe da escludere, perché violerebbe l'art. 3 della Costituzione, l'esistenza di un rapporto da genere a specie tra la più ampia categoria dei mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni e dei mezzi di rilevamento automatico della velocità.

All'epoca in cui è stato promulgato il d.lgs. 10 settembre 1993 n. 360, gli unici strumenti tecnici per l'accertamento delle violazioni erano gli autovelox sicché la comparazione sarebbe anche logicamente impraticabile. Infine, non si comprenderebbe quale garanzia ulteriore derivi per il cittadino dall'omologazione dello strumento, posto che di esso è assicurato il controllo periodico della funzionalità e della taratura.

2. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni: Il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. come interpretato da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017.

Ai sensi della norma in esame, infatti, il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

Le Sezioni Unite con la pronuncia citata hanno affermato che: in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" (Sez. U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017; Sez. 2 - , Ordinanza n. 29629 del 28/12/2020, Rv. 659979 - 01).

Parte ricorrente richiama le sentenze di questa Corte che hanno affermato il seguente principio di diritto cui la sentenza si è attenuta: In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non

debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. (Cass. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10505, Rv. 670887 - 01).

Dunque, il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, comma 1, c.p.c. in quanto la decisione d'appello ha applicato al caso di specie correttamente le norme in materia di omologazione di apparecchi c.d. autovelox e ciò ha fatto in ossequio agli arresti consolidati di questo giudice di legittimità cui deve darsi continuità.

2.1 Il Collegio condivide le conclusioni di cui alla proposta di definizione accelerata e il ricorrente non offre argomenti tali da consentire di modificarle.

2.2 Preliminarmente deve richiamarsi la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui: nel procedimento ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con

contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024).

2.3 Quanto al ricorso, deve darsi continuità all'orientamento espresso dalla pronuncia n. 10505 del 2024 di questa Corte secondo cui è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Tale orientamento si è del tutto consolidato vedi tra le tante di recente Sez. 2, Ord. n. 13996 del 26/05/2025, Rv. 674734 - 01).

Pertanto, deve farsi applicazione dell'art. 360 bis c.p.c. secondo cui il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

In base alla norma da ultimo citata non è necessario ripercorrere la motivazione che ha portato questa Corte ad affermare il principio di diritto richiamato nella proposta di definizione accelerata atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "manifestamente infondati" (Sez. Unite, sentenza n. 7155 del 21 marzo 2017).

3. Il ricorso è rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende.

6. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 800,00, nonché al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende;

dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda  
Sezione Civile, addì 24 febbraio 2026.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tedesco